



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 615 del 2012, proposto da:

Società Consortile Polo D'Innovazione-Cooperazione Sostenibilità Soc.Coop., rappresentata e difesa dall'avv. Walter Putaturo, con domicilio eletto presso Paolo Avv. Mazzotta in L'Aquila, via Duca degli Abruzzi, 8 - Sassa;

***contro***

Regione Abruzzo, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico; Regione Abruzzo - Direzione Regionale dello Sviluppo Economico e del Turismo;

***nei confronti di***

Polo per L'Internazionalizzazione delle Imprese Abruzzesi Soc. Cons. Arl, Inoltra Arl.

***per l'annullamento***

della determinazione dirigenziale n.d19/53 del 2/10/2012, con la quale si è disposto "di non ammettere l'istanza presentata da polo per l'innovazione - cooperazione- sostenibilità soc.cons.coop. al pos fasr abruzzo 2007-20013 - attività di sostegno alla creazione dei polo di innovazione".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2013 il dott. Elvio Antonelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

Considerato che essendo il ricorso manifestamente infondato può essere emanata nella specie sentenza in forma semplificata ex art.74 C.P.A..

Che invero in primo luogo va precisato che l'avviso pubblico de quo all'articolo 2 ha previsto espressamente che

avrebbero trovato applicazione le norme sugli appalti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 numero 163;

Che della normativa sugli appalti non si è fatta, pertanto, nella specie, applicazione analogica, bensì diretta, in quanto richiamata dalla legge speciale di gara;

Che ciò stante, nella specie, non può non trovare applicazione l'articolo 46 comma 1° bis (come aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 2011 numero 70 convertito in legge 12 luglio 2011 numero 106) del decreto legislativo numero 163 del 2006, il quale, nel prevedere in via generale l'esclusione del concorrente per mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice, dal regolamento ed da altre disposizioni di legge vigenti, precisa che l'esclusione va comunque disposta "in caso di non integrità del plico contenente l'offerta";

Che la giurisprudenza amministrativa ha affermato il principio secondo cui "l'obbligo di predisporre adeguate cautele a tutela dell'integrità delle buste contenenti le offerte delle imprese partecipanti a gare pubbliche, in mancanza di apposita previsione da parte del legislatore, discende necessariamente dalla ratio che sorregge e giustifica il ricorso alla gara pubblica per l'individuazione del contraente, in quanto l'integrità dei plichi contenenti le offerte dei partecipanti è uno degli elementi sintomatici della segretezza delle offerte e della par condicio di tutti i concorrenti, assicurando il rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità, consacrati dall'articolo 97 della Costituzione, ai quali deve uniformarsi l'azione amministrativa (confronta Consiglio di Stato, sezione quinta, 28 marzo 2012, numero 1862);

Che nella specie il principio della segretezza delle offerte risulta palesemente violato, posto che, è pacifico il fatto che nella specie il plico spedito dalla ricorrente è arrivato aperto presso la Direzione Sviluppo Economico e Turismo (l'accertamento è stato effettuato e dichiarato dal dipendente addetto al protocollo);

Che ciò stante, nella specie, deve trovare necessariamente applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui "la mera circostanza che il plico sia pervenuto aperto alla commissione di gara implica l'esclusione della partecipante, indipendentemente dal soggetto cui sia addebitabile l'erronea apertura, stante l'esigenza di assicurare la garanzia dei principi di par condicio e di segretezza delle offerte" (confronta Tar Veneto, prima sezione, 19 luglio 2005, numero 2867);

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Elvio Antonelli, Consigliere, Estensore

Maria Abbruzzese, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)